



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SANTILLO, D’ARIENZO, VONO, BOTTO, CRUCIOLI,
DI GIROLAMO, MANTERO, NENCINI, PINOTTI, VATTUONE, RIPAMONTI,
BRUZZONE, PUCCIARELLI e RUSPANDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2020

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi
atmosferici del mese di novembre 2019

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato ad introdurre disposizioni specifiche per fronteggiare le conseguenze della frana verificatasi nel territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, prevedendo misure a sostegno dei lavoratori dell'area interessata e risorse finanziarie per il ripristino della funzionalità degli impianti di Funivie Spa di Savona danneggiati a seguito dei citati eventi meteorologici.

In particolare, l'articolo 1 reca, al comma 1, misure in favore dei lavoratori che sono impossibilitati a lavorare a seguito dei citati eventi meteorologici e della frana del novembre 2019, prevedendo che la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possa erogare, nell'anno 2020, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi. La misura prevista risulta residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il comma 2 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona.

A tale riguardo, si evidenzia che le funivie di Savona sono un complesso di linee a fune per trasporto merci che venne realizzato all'inizio del XX secolo per trasportare il carbone scaricato al porto di Savona fino a un'area di stoccaggio in frazione Bragno (Cairo Montenotte).

L'impianto, della lunghezza di circa 17 chilometri, si caratterizza per la presenza di quattro stazioni intermedie motrici (San Lorenzo, Ciatti, Cadibona, Sella) e prevede l'utilizzo di vagonetti con una portata di circa 1.100 chilogrammi. L'area di stoccaggio di monte copre una superficie complessiva di circa 120.000 metri quadrati. In corrispondenza del « parco-deposito » sono attivi impianti di vagliatura e frantumazione del carbone che consentono di soddisfare le diverse esigenze merceologiche degli utilizzatori finali. Le funivie di Savona, in concessione alla società Funivie Spa di Savona, sono state interessate, nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l'abbattimento di due piloni e il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività.

Il comma 2 precisa che il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai

commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona.

Il comma 3 prevede che al Commissario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata né il rimborso delle spese.

Il comma 4 stabilisce che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle società dallo stesso controllate.

Infine, il comma 5 prevede la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi di ripristino di cui al comma 2, quantificata in complessivi 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Misure a favore dei lavoratori
dell'area di Savona)*

1. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 2.

(Interventi per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona)

1. Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

4. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00